Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 05/02/2019

FATTO

Il ricorrente, titolare di un prestito personale stipulato in data 15/12/2014 con la banca resistente, lamenta di essere stato segnalato illegittimamente in CRIF in quanto il finanziamento nel gennaio 2016 era stato oggetto di cessione ad altro soggetto, tramite un accordo scritto notificato alla banca resistente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, si duole di non aver ricevuto alcun preavviso di segnalazione.
Riferisce quindi di aver subito un danno dalla illegittima segnalazione per aver ricevuto il diniego di due richieste di finanziamento da parte di altri intermediari, nel febbraio e nel maggio 2017.
Pertanto, rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi con la banca in fase di reclamo, presenta ricorso all'ABF domandando, unitamente alla cancellazione della segnalazione in CRIF, il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della stessa, quantificati in euro 30.000.
Costituitosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente che il contenuto del ricorso non corrisponde a quello del reclamo. In particolare, fa presente che mentre nel reclamo è richiesta la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno, per essere stato il mutuo oggetto di un accordo di cessione, nel ricorso la medesima domanda è giustificata dalla mancanza di entrambi i presupposti della segnalazione, compreso quello formale del mancato invio del preavviso.
Nel merito segnala che il mutuo era stato stipulato nel dicembre 2014 ed era di durata quadriennale con pagamento in rate mensili, ma a partire dal gennaio 2016, nessuna rata era stata più pagata. Pertanto, aveva inviato al ricorrente numerosi solleciti di pagamento

contenenti il preavviso di iscrizione prescritto dal Codice di deontologia, tra cui il sollecito con preavviso spedito in data 3/11/2016 tramite raccomandata con avviso di ricevimento, allegato al ricorso in via esemplificativa. Aggiunge, quindi, che in data 23/1/2017, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento, aveva revocato il beneficio del termine e classificato il prestito a sofferenza, avendo maturato ben n. 11 rate morose.
Infine, eccepisce che la cessione del prestito non si sarebbe mai perfezionata, in quanto priva della propria indispensabile adesione.
Pertanto, ribadita la legittimità della segnalazione in CRIF, conclude affinché il Collegio non accolga il ricorso.

DIRITTO

La domanda avanzata dal ricorrente non può essere accolta. Preclusiva al riguardo appare la palese mancanza dei presupposti affinché la lamentata segnalazione in CRIF possa considerarsi illegittima sul piano sostanziale, così come l'assenza di prova di qualsivoglia danno derivante da eventuali vizi della segnalazione anche sul piano della regolarità. E ciò ad avviso di questo Arbitro, consente di addivenire ad una decisione nel merito, a prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata dal resistente circa la non coincidenza del ricorso e del reclamo.
Invero, l'illegittimità della segnalazione in CRIF lamentata dal ricorrente sotto il profilo sostanziale, non attiene all'esistenza, incontestata, di inadempienze relative al pagamento delle rate del finanziamento, quanto alla circostanza che la posizione debitoria era stata dallo stesso ceduta a terzi, mediante atto portato a conoscenza del creditore. Non può sfuggire tuttavia che ai sensi dell'art. 1273, comma 2, c.c. l'efficacia dell'atto di accollo del debito nei confronti del creditore, con liberazione del primo, richiede il consenso del creditore, che quest'ultimo ha facoltà e non obbligo di prestare (v., da ultimo, ABF, Coll. Coordinamento n. 11898/2018), ed è analoga la conclusione là dove il trasferimento della posizione passiva sia previsto, come nel caso in esame, da una cessione del contratto (art. 1406 e 1407 c.c.). Il che esclude, in radice, l'illegittimità, sotto l'aspetto sostanziale, della segnalazione a carico del ricorrente-debitore originario, in presenza del mancato pagamento di rate del mutuo. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni che lo stesso dichiara da lui patiti a causa dell'asserita illegittima segnalazione in CRIF, anche sotto il profilo procedimentale, e dallo stesso individuati nell'impossibilità di accedere ad altri finanziamenti, impeditiva all'accoglimento appare la mancanza di documentazione in atti utile a dimostrare la sussistenza della lamentata lesione, posto che alla luce del costante orientamento assunto da questo Arbitro (da ultimo ABF Napoli, nn. 7856/2019 e 16660/2018) non può essere considerata sufficiente, al riguardo, l'allegazione di una generica lettera di diniego di un finanziamento da parte di altro intermediario in cui si faccia riferimento a una o più segnalazioni.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO